



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 3 DEL 09-01-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON CAAF CGIL LOMBARDIA SRL PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. BONUS TARIFFA SOCIALE, ASSEGNI DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di Gennaio, alle ore 17:30, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale,

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
CAPPELLETTI PIER LUIGI	SINDACO	X	
ZANELETTI GIULIANO	VICE SINDACO	X	
PISATI DARIO	ASSESSORE		X
Presenti - Assenti		2	1

Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.

Il DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON CAAF CGIL LOMBARDIA SRL PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. BONUS TARIFFA SOCIALE, ASSEGNI DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI

Presentata dal Servizio: RAGIONERIA

Allegati: 2

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relative all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione tale servizio;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

Considerato che:

- il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazione economiche;
- ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM n. 159/2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lg. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente;
- i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;

Atteso che il Comune di Orio Litta, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;

Dato atto che il CAAF CGIL Lombardia Srl, in base al D.Lgs. 09 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1998. N. 490 è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;

Considerato che il CAAF CGIL Lombardia SRL con sede legale Milano Via Palmanova 22, partita Iva 02282990965 è autorizzata all'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAAF;

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1,

del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, gli allegati schemi di convenzione da stipularsi con il CAAF CGIL Lombardia Srl, sede operativa in Via Lodivecchio 31 - Lodi, ai sensi dell'art. 11 n. 164/99, per la gestione dei dati relativi alla situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate, domande assegni di maternità e assegni nuclei familiari con tre figli minori nonché per la gestione delle richieste relative al Bonus Tariffa Sociale per la fornitura di energia elettrica e gas sostenuta dai clienti domestici disagiati;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione CAAF CGIL Lombardia Srl per gli adempimenti di competenza;

3. di demandare al responsabile del servizio interessato gli adempimenti conseguenti;

successivamente

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per garantire la continuità dei servizi resi alla cittadinanza.

Deliberazione N° 3 del 09-01-2017

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON CAAF CGIL LOMBARDIA SRL PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. BONUS TARIFFA SOCIALE, ASSEGNI DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI, diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____ in _____

TRA

Il Comune di ORIO LITTA con sede in ORIO LITTA , PIAZZA ALDO MORO 2

C.F.82503970152, P.IVA 07237860155

rappresentato dal/dalla Responsabile del Settore _____

nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene in questo Atto, in

rappresentanza e per conto del Comune, di seguito denominato Comune

Indirizzo PEC sindaco.comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale CAAF CGIL Lombardia srl, Albo CAAF 00003, con sede legale in Milano (MI), Via Palmanova n° 22, cap 20132 (C.F. 02282990965, partita Iva 02282990965), rappresentato dalla Responsabile di Filiale di LODI Sig.ra Alessandra Lanza nata a Sant'Angelo Lodigiano il 16/1'/1974 , C.F. LNZLSN74R56I274Y la quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del CAAF CGIL LOMBARDIA SRL denominato di seguito CAAF

▪ per Lodi la sede operativa in via Lodivecchio n. 31 cap 26900

indirizzo PEC caf.cgil.lodi@legalmail.it

PREMESSO

- Che il Comune, in base al DM 452 del 21 dicembre 2000 e sue successive integrazioni e modificazioni deve ricevere le domande relative alla concessione

dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, oppure il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;

- Che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ;
- Che il CAF CGIL LOMBARDIA Srl, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. 00003;

VISTO

- Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi del DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'Inps;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- A. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e di assegni nucleo familiare con tre figli minori;
- B. la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste altri servizi agevolati forniti dal comune.

In particolare, il CAAF effettuerà:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
- se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino stesso;
- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate (altri servizi da descrivere); fornendo loro tutte le informazioni necessarie;

- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate (altri servizi da descrivere);
- la verifica e consegna dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica e ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune, dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi, attraverso le seguenti modalità:
 - E-Mail
 - Pec.....
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

INOLTRE

1. Il CAAF per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.

2. Garantisce, altresì, tramite polizza assicurativa stipulata dal CAAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B e C.
3. Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, garantisce l'apertura dei propri uffici.
4. Il CAAF garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati, finalizzato all'erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/03, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
6. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A, B, e C è di € 15,00 + IVA
7. La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.
8. Il Comune si impegna a comunicare al CAAF, tramite posta certificata, tutti i dati indispensabili alla corretta Fatturazione Elettronica entro due mesi dalla stipula del presente atto.
9. La fatturazione sarà effettuata con cadenza annuale
10. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura con pagamento a 30 gg d.f., sulla base degli elenchi delle pratiche elaborate, prodotti dal Caaf e confermati dal Comune.
11. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.
12. La presente convenzione scade il **31/12/2017**.

13. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, o decadenza della convenzione tra il Caf CGIL LOMBARDIA SRL e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto

Lodi , li gennaio 2017

Comune di

Responsabile del settore

.....

per il Caaf Cgil Lombardia s.r.l.

Alessandra Lanza

“BONUS TARIFFA SOCIALE”
**RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA E GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI
DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007**

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____ in _____

TRA

Il Comune di ORIO LITTA con sede in ORIO LITTA , PIAZZA ALDO MORO 2

C.F.82503970152, P.IVA 07237860155

rappresentato dal/dalla Responsabile del Settore _____

nato/a a _____ il _____, il/la quale interviene in questo Atto, in

rappresentanza e per conto del Comune, di seguito denominato Comune

Indirizzo PEC sindaco.comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale CAAF CGIL Lombardia srl, Albo CAAF 00003 ,con sede legale in Milano (MI), Via Palmanova n° 22, cap 20132 (C.F. 02282990965, partita Iva 02282990965), rappresentato dalla Responsabile di Filiale di **LODI** Sig.ra **Alessandra Lanza** nata a Sant'Angelo Lodigiano il 16/10/1974, C.F. LNZLSN74R56I274Y la quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del CAAF CGIL LOMBARDIA SRL denominato di seguito CAAF

- per Lodi sede operativa in via Lodivecchio n. 31 cap 26900

indirizzo PEC caf.cgil.lodi@legalmail.it

PREMESSO

- che il Decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal DPCM 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il DPCM 159 del 5 dicembre 2013, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;

- Che, ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159 del 5 dicembre 2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

- Che i Comuni, ai sensi dell'art. 18 comma quarto del DM 21 dicembre 2000 n. 452, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAF;

- Che l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Servizio ISEE)

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal DPCM 159/2013
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se autorizzato dallo stesso, nei termini previsti dal DPCM 159/2013, rilascio dell'attestazione dell'Ise e dell'Isee, come previsto dalla normativa.

Art. 2

(Servizio bonus energia elettrica e gas tariffa sociale)

Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilascio all'utente di copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta, relativa all'agevolazione oggetto della presente convenzione recante l'identificativo del CAF;

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco degli sportelli Caaf presenti sul territorio comunale;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it.

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAAF, informerà gli interessati, se da loro autorizzati, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze

commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAAF dichiara di manlevare il Comune di ORIO LITTA rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 4,10 + IVA per ogni pratica trasmessa dal CAAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

La fatturazione sarà effettuata con cadenza annuale. Il Comune si impegna a comunicare al CAAF, tramite posta certificata, tutti i dati indispensabili alla corretta Fatturazione Elettronica entro due mesi dalla stipula del presente atto.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura con pagamento a 30 gg d.f., sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 9

I CAAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione avrà validità fino al 31/12/2017, decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, o decadenza della convenzione tra il CAF CGIL LOMBARDIA Srl e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto

Lodi , li GENNAIO 2017

Comune di
Responsabile del settore

per il Caaf Cgil Lombardia s.r.l.
Alessandra Lanza

.....